



Circolare n. 24/2024 RG

Roma, 9 agosto 2024

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: Cessione di macchine agricole usate

Le macchine agricole si caratterizzano per l'impiego prevalentemente stagionale e spesso inferiore a quello di altri macchinari (come quelli per edilizia e movimento terra).

Anche quando sono piuttosto datate e apparentemente superate dal progresso, la loro reale obsolescenza è percepita in modo soggettivo: oltre alle imprese moderne e innovative, ne esistono tante che riescono a produrre valore aggiunto pur impiegando macchinari obsoleti.

Per tali motivi la vita media delle macchine agricole è assai lunga: nelle aziende agricole si possono superare i 50 anni, mentre nelle imprese agromeccaniche l'avvicendamento non avviene quasi mai prima della fine del periodo di ammortamento.

Nonostante tutto, il valore dell'usato rimane alquanto elevato nel tempo e anche dopo molti anni si mantiene positivo, perché prevale il riconoscimento della sua residua utilità economica.

In caso di cessazione dell'attività, la vendita dei beni viene spesso intesa come una sorta di "liquidazione" spettante alla fine dell'attività lavorativa e diventa difficile, per l'imprenditore, accettare l'idea di non poter realizzare quanto ci si attenderebbe.

Questo perché la cedibilità dei macchinari usati è condizionata dalle norme in materia di sicurezza: quelle generali, sulla libera concorrenza, e quelle di tutela dei lavoratori.

Entrambe le norme sono contenute nel Testo unico approvato con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha unificato tutte le precedenti disposizioni in materia di tutela della persona in ambito lavorativo e non lavorativo.

In particolare l'art. 72 stabilisce che chiunque venda macchine, apparecchi e utensili che non rispettano le direttive comunitarie di prodotto, deve attestare sotto la sua responsabilità di averli adeguati ai requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato V.

Per quanto sintetica, la norma comporta varie conseguenze:

1. prima di tutto, si applica a tutti coloro che mettono in vendita una macchina, senza distinzione fra commercio professionale, occasionale o da privato;
2. le direttive comunitarie di interesse agricolo possono essere, per esempio:
 - per i trattori, la Direttiva 74/150/CEE, la 2003/37/CE e la Mother Regulation;
 - per ciò che non è riconducibile ai "trattori agricoli o forestali" vale la Direttiva Macchine nelle sue varie versioni (1989/392/CEE, 2006/42/CE e il recente Regolamento Macchine);
3. le macchine che rispettano tali direttive possono essere liberamente vendute;
4. se non le rispettano, devono essere messe a norma ai sensi dell'All. V al D. Lgs. 81/2008.

La Direttiva Macchine prevede diverse verifiche: la macchina deve essere marcata CE, essere corredata dalla dichiarazione di conformità e dal manuale di uso e manutenzione; deve inoltre soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal DPR 459/96 e dal D. Lgs. n. 17/2010.

Il mancato rispetto dell'art. 72 è punito dall'art. 87, ultimo comma, dello stesso decreto, con una sanzione amministrativa che va da € 1.067,88 a € 3.844,36.

Alla sanzione pecuniaria si aggiungono le responsabilità penali nel caso in cui l'acquirente subisca un infortunio imputabile alla vendita di una macchina regolare, senza contare la rivalsa da parte dell'infortunato o dei suoi aventi causa, per la rifusione del danno.

Ben più gravi sono le sanzioni a carico del datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori una macchina che non rispetta le norme o che non è stata adeguata alle regole tecniche dell'Allegato V: arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 3.559,60 a € 9.112,57.

Da quanto detto si evince che la vendita di beni strumentali usati – trattori o altre macchine e attrezzature agricole – richieda un esame preventivo sullo stato degli stessi ed una valutazione di convenienza sul loro adeguamento all'Allegato V.

L'unica alternativa consentita, e spesso la più conveniente economicamente, è quella di cedere i beni ad un commerciante: in questo caso la vendita non comporta rischi per il cessionario, che opera solo come intermediario commerciale e non come utilizzatore del bene.

Il commerciante può scegliere se adeguare i beni strumentali che offrono reali prospettive di guadagno, oppure demolirli, o infine cederli al di fuori dei confini dell'Unione Europea.

I beni strumentali usati, esclusi i trattori agricoli e forestali a ruote, sono soggetti alla Direttiva Macchine, entrata in vigore il 21/09/1996: se sono stati acquistati “nuovi di fabbrica” in data successiva dovrebbero possedere la marcatura, il certificato e il manuale CE.

Se in seguito la macchina avesse subito uno o più passaggi di proprietà e con fosse possibile rintracciare la relativa documentazione è bene rivolgersi al costruttore o al concessionario ufficiale.

La macchina marcata CE è considerata sempre “a norma” e può essere liberamente venduta a chiunque, se non ha subito modifiche rispetto alla configurazione originale.

Per i trattori la questione è più complicata perché, nonostante le direttive comunitarie di prodotto siano state emanate da decenni, non erano obbligatorie per tutte le tipologie, per cui può rendersi necessario un adeguamento anche per esemplari apparentemente regolari.

Per esempio, la struttura di protezione contro il rischio del ribaltamento è stata resa obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1973, per i trattori a ruote di tipo standard, e dovrebbe pertanto essere stata indicata sul libretto di circolazione.

Restavano fuori, tuttavia, i trattori cingolati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della Direttiva 2003/37, anche se la struttura di protezione e le cinture di sicurezza erano già un obbligo per i datori di lavoro dal 1° luglio 2001, ai sensi del D. Lgs 359/1999.

Per l'adeguamento delle macchine agricole prive di marcatura CE e dei trattori costruiti prima della Dir. 2003/37, l'INAIL ha emanato apposite Linee Guida, realizzate con il contributo delle Confederazioni di settore – fra cui la nostra – e validate dai ministeri competenti.

Cordiali saluti



Ufficio tecnico CAIAGROMECC